# SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

#### LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** il D.L. 1° marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 e 12 del Codice dei Beni Culturali;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera a) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del Codice;

**Visto** il Decreto del Segretariato generale n. 715 del 03 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti in data 17 luglio 2023 al n. 2069;

**Visto** il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

**Vista** la nota prot. 76275 del 31/07/2023 del Comune di Fano (acquisita al protocollo d'Ufficio n. 2779 del 31/07/2023) con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 per l'immobile denominato **"Centro Educazione Ambientale Casa Archilei"** situato a Fano (PU), di seguito descritto e di proprietà dello stesso ente;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino, espresso con nota prot. 11033 del 05/10/2023, (acquisito al protocollo d'Ufficio n. 3406 del 05/10/2023), dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame proponendo l'adozione del provvedimento di verifica di non interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice dei Beni Culturali, con la seguente motivazione: "Trattasi di un ex fabbricato colonico senza particolari caratteri architettonici che lo possano connotare diversamente rispetto alle tipologie ricorrenti dell'edilizia rurale marchigiana. Ad esclusione dell'area verde di pertinenza (1,3 ettari circa) è inoltre inserito in un contesto ampiamente urbanizzato risultando pertanto orami dissociato dall'originario paesaggio agrario che lo contestualizzava. La proprietà è del comune di Fano che vi ha istituito nel 1989 un Centro di Educazione Ambientale. di 1,3 ettari circa".

**Visto** il medesimo parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro - Urbino in cui si rileva che l'immobile non presenta interesse archeologico con la seguente motivazione: "Non di interesse archeologico, tuttavia, in considerazione del fatto che il bene è localizzato in prossimità dell'area



### SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

centuriata, tutela dell'art. 20 NTA del PRG, si richiede che ogni progetto che interessi il sottosuolo sia sottoposto al parere di questa Soprintendenza (ovvero di competenza per le opere nel sottosuolo)";

Vista anche la valutazione demoetnooantropologica da parte della stessa Soprintendenza per cui "Si ritiene che Casa Archilei, benché rappresenti una testimonianza storica rientrando tra i beni acquisiti dal Comune di Fano nel 1861 a seguito della cessazione del dominio pontificio, e prima ancora nell'appannaggio assegnato al Duca di Leuchtemberg e poi venduto ad una società composta da nobili romani, non possieda i requisiti di particolare importanza tali da motivare la dichiarazione di interesse culturale dell'immobile";

**Visto** il verbale della riunione del 5 ottobre 2023 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che la Commissione a maggioranza ha approvato la proposta di verifica di **non interesse culturale** della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

#### Ritenuto che l'immobile:

Denominazione Centro Educazione Ambientale "Casa Archilei"

Comune FANO Provincia PU

Località Via Ugo Bassi, 6

Nome strada/n. civico

Distinto al (C.F.) Foglio 37 (C.F. e C.T.) part. 111
Confinanti con Foglio n. 37 (C.T.) part. 110 e 2096

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del Codice dei Beni Culturali;

Tutto ciò premesso

## **DELIBERA**

- **Art. 1** L'immobile denominato "Centro Educazione Ambientale Casa Archilei" situato a Fano (PU), come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, non riveste interesse culturale e pertanto non rientra tra i beni di cui dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- Art. 2 Il bene in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso Codice dei Beni Culturali. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato Codice dei Beni Culturali, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite negli immobili in oggetto. In tal caso è fatto obbligo di presentare denuncia entro 24 ore alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente, o al Sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del Codice dei Beni Culturali eventualmente conservati negli immobili sopracitati, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte Seconda del citato Codice dei Beni Culturali e, per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21;
- **Art. 3** Il presente atto è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.



# SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Il Segretario Regionale *ad interim Arch. Cecilia Carlorosi*